

COMUNE DI MILANO
DIREZIONE WELFARE E SALUTE
AREA SALUTE E SERVIZI DI COMUNITA'

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ai sensi dell'art. 119 T.U.E.L

TRA IL COMUNE DI MILANO - DIREZIONE WELFARE E SALUTE - AREA SALUTE E SERVIZI DI COMUNITÀ E PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE SOCIO-RICREATIVE AFFERENTI ALL'INIZIATIVA "MILANO AIUTA ESTATE 2024"

TRA

il Comune di Milano (da qui innanzi solo Comune), con domicilio fiscale in Milano - Piazza della Scala, n. 2 – P.IVA 01199250158 rappresentato dal dottor Marco Papa in qualità di Direttore dell'Area Salute e Servizi di Comunità nell'ambito della Direzione Welfare e Salute

E

Fondazione Lu.V.I (da qui innanzi solo Organizzazione) con sede legale in Cascina Brandezzata Via Ripamonti, 428 Codice Fiscale n. 12879180151, rappresentata da Bruno Guido Carlo Andreoni in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE

- Con Determinazione Dirigenziale dell'Area Salute e Servizi di Comunità n. 3263 del 24.04.2024 è stato approvato l'Avviso pubblico finalizzato all'individuazione, tramite procedura ad evidenza pubblica, di soggetti interessati alla realizzazione delle iniziative socio-ricreative afferenti all'iniziativa "Milano aiuta estate 2024";
- Con Determinazione Dirigenziale della Direzione Welfare e Salute n. 4445 del 30.05.2024, è stata nominata la Commissione tecnico-valutativa per l'esame delle proposte pervenute;
- Con Determinazione Dirigenziale dell'Area Salute e Servizi di Comunità n. 4689 del 06 giugno 2024, sono stati approvati i lavori della Commissione tecnico-valutativa mediante apposito verbale e sono stati individuati i soggetti disponibili, ritenuti idonei alla sottoscrizione dell'Accordo;
- Con medesima Determinazione Dirigenziale dell'Area Salute e Servizi di Comunità n. 4689 del 06 giugno 2024 è stato contestualmente approvato lo schema del presente Accordo di Collaborazione.

RITENUTA LA PREMESSA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

L'oggetto del presente accordo è la disciplina della collaborazione tra le parti per la realizzazione delle iniziative socio-ricreative afferenti all'iniziativa "Milano Aiuta Estate 2024".

Le specifiche delle attività proposte sono quelle contenute nel/nei progetto/i, allegato/i al presente accordo quale parte integrante.

ART. 2 – OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione assume l'impegno specifico a realizzare la singola iniziativa o le iniziative proposte, senza oneri a carico del Comune, anche attraverso il reperimento delle necessarie risorse tramite sponsor, la cui esposizione del marchio deve, comunque, essere autorizzata dal Comune.

L'Organizzazione, con riferimento alla specificità dell'iniziativa, dovrà:

- procedere all'acquisizione di eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni;
- procedere al pagamento delle spese relative a imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque previsti da leggi o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione dei progetti/attività di cui alla proposta, oltre all'acquisizione di eventuali permessi, nulla osta e autorizzazioni;
- procedere, se dovuto, al pagamento dell'imposta pubblicitaria e degli oneri fiscali connessi all'installazione degli eventuali spazi promozionali autorizzati dall'Amministrazione, se previsti nel progetto, salvo quanto previsto tra gli impegni possibili del Comune, in ragione della cointeressenza alla realizzazione dell'evento;
- attenersi alla normativa generale e settoriale relativa alla gestione degli eventi.

L'Organizzazione assume l'impegno a conferire al Comune gli eventuali materiali e/o concept prodotti nell'ambito dello svolgimento dell'iniziativa, i quali potranno essere utilizzati in altri contesti solo a seguito di specifica autorizzazione del Comune medesimo.

Tutti i materiali di comunicazione realizzati dai soggetti selezionati sono a spese e cura degli stessi (previa approvazione del materiale stesso da parte dell'Area Comunicazione del Gabinetto del Sindaco del Comune di Milano prima della relativa stampa e/o diffusione) così come le imposte e le tasse se dovute.

In caso di apertura di nuovi portali web e/o della realizzazione e diffusione di app, l'Organizzazione deve preventivamente presentare all'Area Comunicazione del Gabinetto del Sindaco ed alla Direzione Welfare e Salute – Area Salute e Servizi di Comunità il dettaglio dei predetti aspetti del progetto realizzativo, per le verifiche di coerenza strategica e di fattibilità tecnico-gestionale e per garantirne l'omogeneità e l'integrazione con il Portale Istituzionale e con gli ulteriori strumenti di comunicazione massiva dello stesso (app, ecc.). Al termine dell'Accordo, l'Organizzazione è tenuta, a propria cura e spese, alla rimozione del materiale pubblicitario.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI MILANO

Il Comune si impegna a garantire:

- specifiche attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa attraverso propri canali istituzionali (a titolo meramente esemplificativo: affissioni, social properties e newsletter) e secondo una creatività concordata e approvata dal Comune medesimo utilizzando il brand già definito;
- campagne di comunicazione secondo i piani appositi relativi ai progetti ed iniziative oggetto dell'iniziativa "Milano Aiuta Estate 2024" (manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie su giornali ed emittenti radio e televisive, etc.);
- visibilità nelle conferenze stampa relative all'iniziativa "Milano Aiuta Estate 2024";
- possibilità del riconoscimento, previo assenso del Comune, dello status di partner e dell'utilizzo dello stesso nelle proprie attività di promozione per il periodo di validità dell'accordo.

Il Comune si riserva la possibilità di concedere eventuali agevolazioni, in ragione della cointeressenza alla realizzazione dell'iniziativa, unicamente per:

- l'uso di spazi per l'organizzazione dell'iniziativa;
- la quantificazione del Canone Unico Patrimoniale per le eventuali istanze di occupazione suolo pubblico durante l'evento, nei limiti di quanto consentito della legislazione vigente in materia e dai regolamenti comunali.

Dell'Accordo di collaborazione e dei contenuti verrà inoltre data comunicazione nel portale www.comune.milano.it, sui canali social ad esso correlati, nonché verrà data menzione della collaborazione nei luoghi dove saranno realizzate le iniziative.

ART. 4 – REFERENTI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

I referenti del presente Accordo di collaborazione sono rispettivamente:

- per il Comune – dott. Marco Papa in qualità di Direttore dell'Area Salute e Servizi di Comunità nell'ambito della Direzione Welfare e Salute
- per l'Organizzazione -Bruno Guido Carlo Andreoni in qualità di Legale Rappresentante di Fondazione Lu.V.I

ART. 5 – DURATA E VALIDITA' DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L'accordo avrà durata dalla firma dell'atto alla completa realizzazione delle iniziative previste e comunque non oltre il 30 settembre 2024.

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente accordo dovranno essere concordate con atto scritto tra le parti.

ART. 6 – ONERI ECONOMICI

Il presente accordo di collaborazione non comporta spese a carico del comune di Milano derivanti dall'attuazione dell'accordo stesso. Tutte le spese di carattere organizzativo sono a carico dell'Organizzazione.

ART. 7 – PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE

L'Organizzazione promuoverà le iniziative oggetto del presente accordo in accordo con l'Area Salute e Servizi di Comunità e il logo del Comune di Milano dovrà comparire in qualsiasi comunicazione. Entrambe le parti si impegnano a citarsi reciprocamente, per iniziative realizzate congiuntamente, nelle pubblicazioni di propria produzione.

ART. 8 – INADEMPIENZE E RECESSO

Eventuali contestazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune per iscritto – a mezzo PEC – entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte dell'Organizzazione. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente accordo o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comune ha la facoltà di recedere dall'accordo, comunicandolo per iscritto, a mezzo PEC, all'Organizzazione.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'Organizzazione potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo PEC.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il Foro di Milano quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione del presente accordo.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Organizzazione è tenuta ad osservare nell'espletamento delle attività, quanto previsto nel Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità garante per la privacy. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali per le sole finalità connesse all'espletamento del presente accordo.

ART. 11 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente Accordo sono a carico dell'Organizzazione.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. Gli eventuali oneri di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente accordo si compone di n.5 (cinque) pagine ed è redatto in un'unica copia elettronica e firmato dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Milano

Il Direttore Area Salute e Servizi di Comunità

Marco Papa

F.to digitalmente

Per Fondazione Lu.V.I

Il Legale Rappresentante

Bruno Guido Carlo Andreoni

F.to digitalmente